

720.255 Accordo di reciprocità fra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza ¹

approvato dal Governo il 29 maggio 1957

approvato dal Governo del Principato del Liechtenstein l'8 agosto 1957

1. Il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni dichiarano di esentare reciprocamente dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni versamenti effettuati a favore dello Stato e dei suoi istituti e stabilimenti, dei circoli e dei comuni e dei loro istituti e stabilimenti nonché delle persone giuridiche con scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza.
2. L'esenzione da parte del Principato del Liechtenstein concerne le imposte statali sulle successioni e sulle donazioni, l'esenzione da parte del Cantone dei Grigioni concerne le imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni nonché le eventuali imposte sulle successioni e sulle donazioni dei comuni politici menzionati nell'annesso al presente accordo. ²
3. Questo accordo entra in vigore non appena sia stato convalidato dai due Governi. L'esenzione si applica anche a tutte le pratiche in corso. Riguardo ai contribuenti residenti in comuni grigioni che non hanno finora aderito all'accordo, l'esenzione verrà concessa solo per le successioni aperte e le donazioni avvenute dopo l'adesione del comune.
4. I due Governi possono in ogni tempo denunciare l'accordo con un termine di sei mesi.

Note finali

- 1 Vedi l'art. 88 legge sulle imposte, CSC 720.000
- 2 L'annesso non è stato accolto nel BR e nella CSC. L'elenco dei comuni non ancora aderenti a questi accordi figura nella nota 2 del BR 720.250